

bilire precedenti, o pregiudicar la questione; però mi permetta di osservare che la questione è pregiudicata e che la legge che si vota è appunto il precedente...

PRESIDENTE. Questa non è una dichiarazione...

TOCCI. Permetta che risponda...

PRESIDENTE. Non posso lasciar riaprire la discussione.

TOCCI. La legge mi pare il precedente più grave che possa darsi. Ora io domando se il precedente che si stabilisce con questa legge non violi lo spirito delle altre nostre leggi e delle nostre istituzioni più sacre. Me ne appello ad uno dei membri della Commissione che è consigliere di Stato; me ne appello al giudizio della Camera, e senza far proposte mi limito a respingere col mio voto la legge.

PRESIDENTE. Ora verremo ai voti. La prima proposta, su cui la Camera deve pronunziarsi, è la sospensiva, perchè, come già dissi, tutti gli ordini del giorno non involgono che una sola proposta, la proposta sospensiva, la quale ha la precedenza.

È inutile che io metta in votazione gli ordini del giorno Alli-Maccarani, Tocci, Paternostro, dacchè tutti tendono alla proposta sospensiva.

Domando se la proposta sospensiva è appoggiata. (È appoggiata, quindi respinta.)

Ora do lettura dell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Chiaves, accettato e modificato dalla Commissione.

LANCIA DI BROLO. Vi è il mio emendamento.

PRESIDENTE. Se questo nuovo articolo viene approvato, il suo emendamento non ha più motivo di essere, perchè esso riguarda il primo articolo della Giunta.

Rileggo l'articolo proposto dall'onorevole Chiaves:

« Nel caso in cui l'accordo contemplato nell'articolo 3 della legge 7 luglio 1868 non possa conseguirsi e l'amministrazione non intenda appaltare la tassa, la stessa amministrazione notificherà al mugnaio la proposta della quota che crede esserle dovuta per ogni cento giri di macina.

« Tale quota sarà esecutiva, salvo che il mugnaio ricorra al giudizio peritale, stabilito dall'articolo 3 suddetto, entro un mese dalla notificazione stabilita nel paragrafo precedente.

« Il ricorso però non verrà ammesso, ove non venga preventivamente prestata una cauzione corrispondente alla differenza calcolata per un trimestre fra la tassa proposta dall'amministrazione e quella che il mugnaio è disposto ad accettare, la quale intanto verrà sempre pagata alle scadenze convenute.

« Nel caso in cui il mugnaio sia soccombente dovrà versare all'erario, oltre le somme arretrate da lui dovute, anche i relativi interessi in ragione del 5 per 100 all'anno.

« Dovrà inoltre pagare le spese del giudizio. »
Quindi vi è l'aggiunta della Commissione:

« Se il mugnaio dichiara di voler pagare, durante la perizia, la quota proposta dall'amministrazione, salvo conguaglio, non sarà necessaria la cauzione di cui all'inciso terzo. »

C'è poi l'aggiunta ultima dell'onorevole Chiaves:

« In questo caso, le somme che risulteranno pagate in più dal mugnaio gli saranno restituite cogli interessi alla ragione del 5 per cento. »

Pongo ai voti quest'articolo...

ERCOLE. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ERCOLE. Se è un articolo *solo*, io credo che, a termini dello Statuto, non si possa votare che a scrutinio segreto. (*Segni di dissenso*)

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, si verrà poi alla votazione per scrutinio segreto. Pare impossibile che ella, che da molti anni è in Parlamento, non sappia che ogni legge deve essere approvata per articolo ad alzata e seduta e poscia a squittinio segreto.

ERCOLE. La prego di lasciarmi spiegare il mio concetto.

PRESIDENTE. Mi pareva che l'avesse già spiegato.

ERCOLE. Mi scusi. Ella ha detto che da molti anni seggio in Parlamento. La consuetudine, lo so, sarà contro di me, ma la consuetudine non basta per derogare allo Statuto, ed io prego l'onorevole presidente a ricordarsi che l'articolo 63 dello Statuto dice:

« Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, o per scrutinio segreto. *Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge.* »

PRESIDENTE. E la faremo...

ERCOLE. Scusi. L'articolo 39 del nostro regolamento viene in conferma della mia proposta, la quale è identica agli articoli 44 e 45 di quello del Senato del regno.

PRESIDENTE. Ma permetta, non perdiamo tempo; ora si procederà alla votazione per alzata e seduta, e quindi a scrutinio segreto. Le due votazioni si debbono fare, e si faranno.

ERCOLE. Se vi sono due articoli, va benissimo; ma se ve ne fosse uno solo, come recava il testo della Commissione, e come pare ancora, la mia proposta sarebbe conforme allo Statuto (*Rumori*); inoltre dichiaro che questa interpretazione fu data in modo autorevole anche dall'altro ramo del Parlamento...

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, lasciamo l'altro ramo del Parlamento agire come crede; io seguo il sistema che mi è prescritto e dallo Statuto e dal regolamento, e che si è sempre tenuto, cioè di votare prima per alzata e seduta e quindi per scrutinio segreto.

Voci. Ma non vi è dubbio!

ERCOLE. A mio avviso, il dubbio esiste ed è molto grave. Io ho sollevata una questione costituzionale; mi riservo di deporre sul banco della Presidenza una